



## Provincia di Sassari

---

### ***SETTORE PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI***

DETERMINAZIONE N° 2875 del 12/10/2021

**OGGETTO:** PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA "VARIANTE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - STRALCIO AMPLIAMENTO ZONA G CIMITERO COMUNALE - COMUNE DI PLOAGHE". ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S.

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 152/2006";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";
- la Legge Regionale 12 giugno 2006 n.9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'art. 49, modificato con L.R. 5 marzo 2008 n. 3, che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello, comunale, sub-provinciale e provinciale;
- la Deliberazione di G.R. n. 34/33 del 7.8.2012 "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008;
- la Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e s.m.i., recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale";
- la Legge Regionale 23 aprile 2015 n. 8 "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio";
- la Legge Regionale 11 gennaio 2019 n. 1 "Legge di semplificazione 2018";
- la Deliberazione di G.R. n. 5/48 del 29.1.2019 "Atto d'indirizzo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Legge regionale n.1 del 17 gennaio 2019 (legge di semplificazione 2018) in

ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio”;

**VISTE** le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14/12/2010;

**VISTA** la Delibera della Giunta Provinciale n. 62 del 08/04/2008 che attribuisce al Settore VIII – Ambiente e Agricoltura (ora Settore V Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi tecnologici) le funzioni conferite dalla L.R. n. 9/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con particolare riferimento all'art. 49.;

**CONSIDERATA** la nota del Comune di Ploaghe, prot. n. 6341 del 15/07/2021 (ns prot. n. 31327 del 15/07/2021) con la quale viene richiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della “variante al Programma di Fabbricazione – stralcio ampliamento zona G cimitero comunale”, trasmettendo contestualmente il Rapporto Ambientale preliminare e la seguente documentazione:

- Progetto definitivo-esecutivo
- Relazione illustrativa tecnica
- Stato di fatto
- Variante cimitero
- Zonizzazione cimitero vigente

**PRESO ATTO** della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2019 che ha disposto l'approvazione definitiva della variante al programma di fabbricazione, relativa all'estensione della zona G cimiteriale, collegata al progetto di ampliamento e messa in sicurezza del cimitero comunale oggetto di apposito contributo dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. n. 35884 del 10.08.2021 l'Autorità Competente ha trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare e gli elaborati di progetto al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici – Servizio del Genio Civile di Sassari prot. 26637 del 25.08.2021 (ns prot. 37211 del 25.08.2021);
- Ente Acque della Sardegna prot. n. 18735 del 27.08.2021 (ns. prot. n. 37394 del 25.08.2021);
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti locali finanze e Urbanistica – Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica – prot. 43787 del 06.09.2021 (ns prot. n. 38683 del 06.09.2021);
- Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dei Trasporti – Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti – prot. n.13066 del 09.09.2021 (ns prot. n.0039411 del 10.09.2021)

**PRESO ATTO** che oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenuti i seguenti pareri:

- Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest prot. n. 45208 del 14.09.2021 (ns prot. n. 40150 del 14.09.2021);
- ARPAS - prot. n. 31771 del 10.09.2021 (ns prot. n. 39713 del 13.09.2021);
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Corpo

Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale ispettorato Ripartimentale di Sassari – prot. n. 65038 del 22.09.2021 (ns prot. n. 41834 del 23.09.2021)

**VISTA** l'istruttoria prot. n. 44502 del 11/10/2021 redatta dal Servizio Valutazioni Ambientali e Opere Idrauliche, dalla quale emerge che per la “variante al Programma di Fabbricazione – stralcio ampliamento zona G cimitero comunale” non è necessaria l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per i contenuti di seguito riportati:

la “variante al Programma di Fabbricazione – stralcio ampliamento zona G cimitero comunale” :

- consiste nella riclassificazione urbanistica di una zona standard S4.1 (parcheggi) in zona G2 (area cimiteriale), con lo scopo di adeguare una infrastruttura essenziale al servizio della popolazione;
- interessa una piccola area priva di particolari valenze ambientali, paesaggistiche e storico-culturali, esterna ad aree riconosciute come protette a livello nazionale e comunitario, localizzata in un contesto completamente urbanizzato e dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria;
- dal punto di vista degli impatti sulle matrici ambientali la realizzazione dell'intervento cui è finalizzata non determina incrementi significativi rispetto all'ulteriore consumo di suolo, né aumento del carico antropico con conseguente incidenza sui consumi idrici, scarichi fognari, qualità dell'aria, impatto acustico;
- in riferimento alla matrice suolo, pur ricadendo in un'area esterna alle perimetrazioni PAI di cui alla recente variante frane del sub-bacino n° 3 Coghinas-Mannu-Temo e fermo restando che l'ubicazione dell'ampliamento cimiteriale è dettata dalla pubblica utilità nonché dall'esigenza di realizzare la nuova struttura in continuità con quella esistente, a fronte della problematica rilevata in prossimità del muro perimetrale a sud dell'attuale cimitero nonché delle caratteristiche geotecniche del terreno definite mediocri, si ritiene che il progetto dell'ampliamento debba tener conto non solo delle caratteristiche proprie dell'area ma anche della pericolosità intrinseca riscontrata nell'area immediatamente limitrofa;

**CONSIDERATO** che le osservazioni contenute nei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale coinvolti nel procedimento non hanno rilevato effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione della variante in oggetto e che il parere dell'Assessorato agli Enti locali finanze e Urbanistica – Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica – prot. 43787 del 06.09.2021 (ns prot. n. 38683 del 06.09.2021) rileva alcune considerazioni in merito alla fascia di rispetto di cui all'art. 338 del TULS nonché alle aree standard ivi ricadenti con conseguente richiesta di “*adeguata classificazione urbanistica, compatibile con quella del contesto*”;

**RITENUTO** che quanto rilevato in merito alle osservazioni dell'urbanistica e dell'ufficio Valutazioni Ambientali e Opere Idrauliche di questo Settore non infici l'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per le seguenti motivazioni:

- l'adeguata classificazione urbanistica delle aree standard all'interno della fascia di rispetto è in applicazione della normativa regionale di riferimento;
- l'acquisizione degli approfondimenti geologico-geotecniche sulla matrice suolo che tengano conto anche della pericolosità dell'area limitrofa potranno essere recepiti nel progetto da sottoporre ad autorizzazione;

**RITENUTO** infine di stabilire che eventuali modifiche apportate alla variante che determinino un cambiamento significativo delle previsioni urbanistiche esaminate o che possano in qualche modo determinare impatti ambientali differenti da quelli esaminati nel Rapporto preliminare, comportano il riavvio di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/00 sulle Funzioni e responsabilità della dirigenza;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## **DETERMINA**

- 1) di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii la “Variante al Programma di Fabbricazione – stralcio ampliamento zona G cimitero comunale”;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere, nulla osta o autorizzazione prevista dalle norme vigenti;
- 3) di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Ploaghe, al Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Strategica e Servizi Informativi della R.A.S. ed all'ARPAS dipartimento di Sassari e Gallura;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Provincia;
- 5) di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
- 6) di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Generale e per conoscenza, esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica, al Signor Amministratore Straordinario disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Dirigente  
Antonio Zara